

Comune di Mapello

Provincia di Bergamo



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI E L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 08/05/2014

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - interventi in economia - limiti di valore

TITOLO II - MODALITA' DI AFFIDAMENTO IN COTTIMO FIDUCIARIO E AUTORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI IN ECONOMIA

Art. 3 - Modalità di affidamento

Art. 4 - Modalità di esecuzione degli interventi in economia

Art. 5 - Lavori eseguibili in economia

Art. 6 - Servizi eseguibili in economia

Art. 7 - Forniture eseguibili in economia

Art. 8 - Interventi misti

Art. 9 - Norma di salvaguardia

TITOLO III - PROCEDIMENTO

Art. 10 - Responsabile del servizio

Art. 11 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta

Art. 12 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

Art. 13 - Atti della procedura

Art. 14 - Scelta del contraente

Art. 15 - Contratti aperti

Art. 16 - Forma dei contratti

Art. 17 - Mezzi di tutela

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 18 - Interventi d'urgenza

Art. 19 - Lavori di somma urgenza

Art. 20 - Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco

Art. 21 - Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili

Art. 22 - Disposizioni speciali per beni e servizi in convenzione

Art. 23 - Disposizioni speciali per i servizi di natura intellettuale e artistica

Art. 24 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 25 - Interventi affidati in economia per cottimo

Art. 26 - Revisione prezzi

Art. 27 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

Art. 28 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

Art. 29 - Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 30 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

Art. 31 - Procedure contabili

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 - Inadempimenti

Art. 33 - Garanzie

Art. 34 - Adeguamento prezzi

Art. 35 - Abrogazioni di norme preesistenti

Art. 36 - Rinvio

Art. 37 - Entrata in vigore

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia Comunale di cui agli articoli 117, comma 6, secondo periodo, e 118, commi 1 e 2, della Costituzione, e degli articoli 3, comma 4, e 7 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione di lavori in economia, nonché per la prestazione di servizi e la fornitura di beni in economia, di seguito chiamati "interventi".
2. Il presente regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito denominato "Codice"), nonché degli artt. 173 - 177 (per lavori) e 329 - 338 (per servizi e forniture) del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 (di seguito "Regolamento Attuativo").
3. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nel piano esecutivo di gestione (PEG), o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria, fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento per gli interventi di urgenza.
4. Possono essere affidati ed eseguiti in economia tutti gli interventi la cui entità non può essere determinata preventivamente in materia certa e definitiva.
5. Qualora gli interventi di cui al comma 4 siano parte non prevalente di interventi più ampi da appaltare mediante gare e oggetto di contratti da stipulare secondo le forme ordinarie, il presente Regolamento si applica alle parti in economia esclusivamente per quanto riguarda i presupposti e i limiti di importo.
6. Tutti gli importi previsti dal presente Regolamento si intendono IVA esclusa.

Art. 2 – Interventi in economia - Limiti di valore

1. In esecuzione dell'art. 125 del Codice l'affidamento in economia non può superare i seguenti importi, al lordo del costo della sicurezza (art. 86, comma 3-ter del Codice):
 - a) per i lavori € 200.000,00;
 - b) per le forniture e i servizi € 207.000,00 (soglia attuale di rilevanza comunitaria dei contratti pubblici di forniture e servizi);
2. L'importo di cui al precedente comma 1, lett. a) è ridotto a € 50.000,00 qualora i lavori siano oggetto di esecuzione in amministrazione diretta ai sensi del successivo art. 4 comma 1 lettera a).
3. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere i limiti economici di cui al comma 1.
4. Non sono considerati artificiosamente frazionati:

- a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
- b) gli affidamenti di un intervento misto di cui all'articolo 8, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio o rapidità di esecuzione.
5. L'importo di cui al comma 1 non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
6. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'art. 131 del Codice concorrono alla determinazione di limiti di importo previsti dal presente Regolamento.
7. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.
8. L'affidatario di lavori, forniture e servizi in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con procedure ordinarie di scelta del contraente.

TITOLO II

MODALITA' DI AFFIDAMENTO IN COTTIMO FIDUCIARIO E AUTORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI IN ECONOMIA

Art. 3 – Modalità di affidamento

1. Salvo l'affidamento di lavori in amministrazione diretta, per
- **Lavori** di importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino all'importo di € 200.000,00 di cui all'art. 2 comma 1, lett. a)
 - **Servizi o forniture** di importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino all'importo di € 200.000,00 di cui all'art. 2, comma 1, lett. b)

l'affidamento avviene in cottimo fiduciario sotto la responsabilità del Responsabile del Servizio, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, fatta eccezione per le seguenti ipotesi:

- 1) Per le forniture di beni la cui produzione è garantita da "privativa industriale";
- 2) Per il completamento di precedenti forniture;
- 3) Nei casi ammessi dall'ordinamento di rinnovo dei contratti a esecuzione periodica o continuativa (servizi, somministrazione di beni)
- 4) Per i lavori di somma urgenza;
- 5) In altri casi adeguatamente motivati.

L'indagine di mercato, al di fuori dei casi di imprevedibilità, urgenza e somma urgenza, avviene attraverso gara informale da esperirsi mediante richiesta di offerta, secondo le modalità specificate sulla lettera d'invito.

Le procedure di affidamento di cui al comma 1 possono essere precedute da avviso esplorativo (indagine di mercato) pubblicato sul sito dell'Ente per un periodo non inferiore a 15 giorni e diretto a raccogliere le manifestazioni di interesse, rispetto al quale il Comune di Mapello individuerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata in economia secondo quanto previsto nei successivi articoli.

2. Salvo l'affidamento di lavori in amministrazione diretta, per

- **Lavori** di importo inferiore a € 40.000,00
- **Servizi e forniture** inferiori a € 40.000,00

è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio, rivolto ad una determinata ditta a meno che il medesimo ritenga discrezionalmente opportuno acquisire, anche in forma semplificata, più preventivi di spesa, in modo da verificare i requisiti quantitativi e qualitativi della prestazione nonché la congruità dei prezzi.

3. La procedura amministrativa viene svolta seguendo i principi della celerità e della semplificazione amministrativa, richiedendo alle imprese invitate di dichiarare nelle vigenti forme di legge i requisiti di ordine morale, tecnico organizzativo e finanziario prescritti nella singola procedura, in conformità a quanto previsto dal Codice dei Contratti, procedendo successivamente alla verifica dei documenti, nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento, ogni qualvolta ciò risulti opportuno a discrezione del Responsabile del Servizio.

Art. 4 - Modalità di esecuzione degli interventi in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia, secondo quanto previsto dall'art. 125 del Codice, può avvenire:

- a) in amministrazione diretta;
- b) per cottimo fiduciario;
- c) con sistema misto.

a) sono eseguiti in AMMINISTRAZIONE DIRETTA gli interventi per i quali non occorre l'intervento di soggetti esterni; sono eseguiti dal personale dipendente dell'ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguiti altresì in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.

Sono altresì eseguite in amministrazione diretta le provviste occorrenti per l'esecuzione dei lavori di cui al comma precedente.

b) sono eseguiti con il sistema del COTTIMO FIDUCIARIO gli interventi per la cui esecuzione si rende necessario ovvero opportuno l'affidamento a persone o imprese che assumono il lavoro, la fornitura o il servizio con l'obbligo di provvedere con i propri mezzi all'esecuzione totale o parziale, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente Regolamento.

Con il sistema del cottimo il funzionario responsabile stabilisce pertanto un rapporto con persone o imprese che siano in grado di portare a termine un lavoro nelle forme, nei modi e nei termini ritenuti più convenienti per l'Ente.

c) sono eseguiti con SISTEMA MISTO gli interventi eseguiti parte in amministrazione diretta e parte in cottimo fiduciario.

2. Per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario è obbligatorio fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) nel rispetto dell'art. 1, comma 450, della legge 296/2006 ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del Regolamento di esecuzione del Codice.

Nel caso in cui la categoria merceologica cui appartiene il bene/servizio da acquisire non è disponibile in nessuno dei mercati elettronici, dovranno essere rispettati i parametri prezzo-qualità delle convenzioni-quadro CONSIP o di quelle regionali di competenza attive. In assenza di tali convenzioni-quadro si dovrà procedere ai migliori prezzi di mercato ove rilevabili come previsto all'art. 89 del Codice.

Art. 5 - Lavori eseguibili in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a), le seguenti categorie generali di opere e lavori:
 - a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55,121,122 di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo e non esaustivo, i seguenti interventi:
 - a.1 prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
 - a.2 riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali
 - a.3 lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
 - a.4 lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
 - b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
 - g) la provvista di materiali occorrenti per la esecuzione e la realizzazione dei lavori di cui alle lettere precedenti;
 - h) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate

in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;

- i) lavori di demolizione e ripristino stato dei luoghi da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del D.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.
2. Possono altresì essere eseguiti in economia tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
- a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, sgombero neve da strade e aree comunali, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
 - b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, demaniali e patrimoniali, con i relativi impianti, infissi accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
 - c) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti-gestori;
 - d) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
 - e) manutenzione e riparazione di giardini, aree verdi, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
 - f) manutenzione e riparazione di strutture ed attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.
3. Possono altresì essere eseguiti in economia i lavori accessori e strumentali all'installazione dei beni forniti ai sensi dell'articolo 7 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 6.

Art. 6 - Servizi eseguibili in economia

1. Possono essere eseguite in economia, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 4 comma 2, e con il limite di spesa di cui all'art. 2 comma 1 lettera b) del presente regolamento, le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II.A e II.B al Codice, come segue:
 - a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;
 - b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;
 - c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;

- d) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A, categoria 4, numero di riferimento CPC 752;
- e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
- f) servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- g) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socioeconomiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica cui all'allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;
- l) servizi pubblicitari cui all'allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- m) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206;
- n) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento 88442; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, rilegatura, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
- o) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, compreso servizio di sgombero neve;
- p) servizi alberghieri di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- q) servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- r) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
- s) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- t) servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II.B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93; compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi

di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative, pronto intervento medico in occasione di manifestazioni organizzate e patrocinate dall'A.C.;

- u) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.
- v) servizi di terzo responsabile per la gestione degli impianti termici e servizi di verifica impianti elettrici, ascensore ed in genere di tutti gli impianti termici soggetti;
- z) spese per interventi e servizi indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere al trasporto terrestre;
- aa) spese per interventi destinati a fronteggiare l'immediato pericolo connesso ad eventi calamitosi di diversa origine, nonché per la riparazione dei danni causati dagli stessi;
- bb) spese per interventi di somma urgenza concernenti la stabilità degli edifici sia di proprietà privata che in uso al Comune;
- cc) spese per l'acquisto, la manutenzione, la riparazione, il trasporto e la sistemazione dei beni assistenziali da distribuire alla popolazione in caso di calamità;
- dd) spese per la gestione e il funzionamento dei centri assistenziali di pronto intervento.

2. Possono altresì essere eseguite in economia, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 4, comma 2, del presente regolamento, le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», al Codice:

- a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'art. 7;
- b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
- c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
- d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
- e) servizi legali di cui al successivo articolo 23, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
- f) servizi tecnici di cui al successivo articolo 24, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
- g) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non può esserne differita l'esecuzione;
- h) servizi di manutenzione delle aree verdi;
- i) riprese televisive, filmati e prodotti fotografici anche digitali e su supporto informatico;
- j) lavaggio automezzi;
- k) servizi cimiteriali di tumulazione, esumazione ed estumulazione;
- l) servizi di consulenza in materia di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- m) gestione diretta da parte del Comune dei servizi pubblici privi di rilevanza economica, ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- n) spese per servizi postali e telegrafici;
- o) coperture assicurative non ricorrenti e/o occasionali;
- p) spese per servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per il personale dipendente;
- q) spese minute, non previste nei punti precedenti, fino all'importo di € 10.000,00.

3. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione dei lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 5 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 7.

Art. 7 - Forniture eseguibili in economia

1. Possono essere eseguite in economia, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 4 comma 2 del presente Regolamento, le forniture dei beni, per uffici e servizi Comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, con il limite di spesa di cui all'articolo 2 comma 1 lettera a), relativi a:
 - a) arredi, complementi d'arredo e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;
 - b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
 - c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
 - d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
 - e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
 - f) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale al personale, nonché spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
 - g) mezzi antincendio e segnaletica di sicurezza negli edifici pubblici;
 - h) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti, dei servizi socio-assistenziali e dei servizi socio-sanitari svolti in qualsiasi forma, materiale di pronto soccorso;
 - i) beni necessari al funzionamento delle strutture e alla gestione delle attività relative all'istruzione, all'assistenza, all'assistenza socio-sanitaria, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
 - l) combustibile per il riscaldamento di immobili;
 - m) acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
 - n) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi; smaltimento dei rifiuti nocivi e tossici e dei materiali inquinanti, igienizzazione locali diversi, sanificazione bagni e locali adibiti ad uso pubblico, scolastico e assistenziale e acquisto dei materiali occorrenti;
 - o) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, e accessori per impianti sportivi;
 - p) materiale edile ed inerti per la sistemazione di strade e piazzali; sale per disgelo, vernici per segnaletica orizzontale, segnaletica verticale, catrame freddo e caldo;
 - q) materiali, attrezzature e mezzi necessari per la manutenzione delle infrastrutture e strutture pubbliche;
 - r) addobbi floreali, diplomi, fasce tricolori, bandiere, oggetti per premi e gadgets in genere, ecc. relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti

- necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi organizzati o patrocinati dal Comune;
- s) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
 - t) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge 29 luglio 1949, n. 717 e successive modifiche e integrazioni;
 - u) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
 - v) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
 - w) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.
 - x) materiale elettorale in genere.
 - z) Beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
 - aa) spese per acquisto, manutenzione e riparazioni di attrezzature antincendio (compreso abbonamenti di manutenzione);
 - bb) acquisto di materiale e/o attrezzature per servizi di gestione e smaltimento rifiuti (cassonetti, cestini portarifiuti, ecc...);
 - cc) acquisto di materiale e/o attrezzature per la manutenzione delle aree verdi, dei parchi gioco e per l'arredo urbano;
 - dd) spese per il servizio di vigilanza degli edifici, di videosorveglianza; per la tutela della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro.
 - ee) acquisti per riparazioni e manutenzioni di beni mobili, arredi, macchine ed attrezzature varie;
 - ff) forniture indispensabili per assicurare la continuità dei servizi resi la cui interruzione comporti danni all'Amministrazione con pregiudizio all'efficacia e all'efficienza del servizio medesimo;
 - gg) acquisti per impianti tecnologici asserviti al patrimonio e territorio Comunale;
 - hh) acquisto di materiali ed oggetti necessari per l'esecuzione dei lavori di manutenzione all'intero patrimonio Comunale;
 - ii) acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione di apparecchi di registrazione acustica, visiva e del centro elettronico e del relativo materiale accessoriale, riproduzioni cartografiche e di copisteria, rilegature e conservazione d'archivio, lavori di stampa, tipografia e litografia;
 - ll) acquisto di mezzi meccanici, auto ed attrezzature varie per la manutenzione del patrimonio Comunale;
 - mm) forniture di essenze arboree per parchi, giardini e immobili Comunali;
 - nn) fornitura di materiale di consumo necessario per il funzionamento dei mezzi di proprietà Comunale, comprese le riparazioni e le manutenzioni, lavaggi, revisioni, pagamento tassa immatricolazione e di proprietà, stipula relative polizze RCA;
 - oo) acquisto di materiali occorrenti per la sicurezza degli impianti;
 - pp) spese per acquisto beni mobili per il patrimonio Comunale;
 - qq) forniture di carburante per i veicoli adibiti ai servizi Comunali;
 - rr) fornitura, installazione e manutenzione dell'arredamento delle sezioni elettorali o di quant'altro stabilito dalla legge per lo svolgimento delle consultazioni elettorali di qualsiasi genere e referendum, ove non forniti direttamente dallo Stato;
 - ss) spese minute, non previste nei punti precedenti, fino all'importo di € 10.000,00.

2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:
 - a) mobili e soprammobili, tende, pannelli di protezione solare, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio compreso fotocopiatrici, scanner, stampanti, climatizzatori ed attrezzature varie;
 - b) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati; programmi applicativi e gestionali, materiale informatico di vario genere e prestazioni tecniche di consulenza ed assistenza all'uso di programmi informatici utilizzati dagli uffici e dai servizi Comunali;
 - c) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
 - d) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.);
 - e) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarrozze, pedane, segnaletica).
3. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 5 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 6.

Art. 8 - Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, servizi e forniture, o lavori e servizi, o lavori e forniture, o servizi e forniture, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera b).
2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera b), il limite economico di cui all'articolo 2, comma 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.

Art. 9 - Norma di salvaguardia

Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale accedono.

TITOLO III PROCEDIMENTO

Art. 10 - Responsabile del servizio

1. L'Amministrazione comunale opera a mezzo del Responsabile del Servizio interessato (Area o Settore), che assolve le funzioni di Responsabile del procedimento di cui agli art. 10 e 125 comma 2 del Codice nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. Il Responsabile del Servizio garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che li dispone ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 11 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il Responsabile del Servizio, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso agli impieghi del Comune o mediante ricorso al lavoro interinale.
2. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera, con le modalità previste dal presente regolamento per gli interventi in cottimo fiduciario.

Art. 12 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il Responsabile del Servizio richiede almeno cinque preventivi, se sussistono in tale numero aspiranti idonei, redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.
2. Gli operatori economici da invitare alla gara sono individuati, secondo il criterio di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e non discriminazione, come segue:
 - 2.1 per l'acquisto di beni e servizi, fra le ditte accreditate nel mercato telematico MEPA o altro mercato elettronico istituito ai sensi dell'art. 328 del Regolamento di esecuzione del Codice;
 - 2.2 per i lavori, mediante indagini di mercato.
3. La lettera di invito, redatta dal Responsabile del Servizio nel rispetto degli atti di programmazione dell'Ente, di norma, contiene:
 - a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare con il relativo ammontare;
 - b) i prezzi unitari per le opere, per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) le eventuali garanzie e cauzioni provvisorie, la cauzione definitiva, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
 - d) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;
 - e) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - f) il prezzo o i prezzi e le modalità e termini di pagamento e di collaudo;
 - g) le modalità e il termine di ricezione delle offerte e il criterio di scelta del contraente: al prezzo più basso oppure offerta economicamente più vantaggiosa e in quest'ultimo caso indicare gli elementi di valutazione con i relativi pesi ponderali;
 - h) le modalità, i tempi di esecuzione e le eventuali penalità per i ritardi e per il verificarsi di altre condizioni ritenute lesive per il Comune;
 - i) il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero,

ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;

- l) i requisiti tecnico-organizzativi ed economico finanziari necessari per partecipare alla gara, e la richiesta al concorrente di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti richiesti;
 - m) la richiesta del possesso dei requisiti generali (art. 38 del Codice, sul rispetto del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore (art. 118 del Codice), delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di rispetto delle condizioni di lavoro, inclusi gli obblighi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici prescritti dalle suindicate specifiche norme di settore (D.Lgs. 81/2008), nonché della normativa sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 L. 13 agosto 2010 n. 136) e la richiesta al concorrente di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti richiesti;
 - n) il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 137 del Codice e/o altre cause di risoluzione del contratto;
 - o) la richiesta di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali foglio patti e condizioni o capitolato d'oneri e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
 - p) gli obblighi e gli oneri a carico dell'appaltatore;
 - q) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali e penalità;
 - r) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione in caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - t) codice identificativo della gara (CIG) rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ed eventuale codice unico di progetto (CUP);
 - u) indicazione in ordine al pagamento del contributo all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici qualora l'importo a base di affidamento sia pari o superiore a € 40.000 o altro importo eventualmente definito dall'Autorità stessa;
 - v) indicazioni relative all'eventuale DUVRI, da allegare al contratto e dei costi della sicurezza di cui all'art. 26, c. 5 del D.LGS 81/2008 e ss.mm. non soggetti a ribasso, ovvero la dichiarazione che trattasi di fornitura o servizio privi di rischi interferenziali di cui al comma 3bis del medesimo art. 26 del D.LGS 81/2008 ss.mm.
 - z) Tutte le spese contrattuali fanno carico all'impresa.
4. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:
- a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
 - b) qualora sia necessario garantire l'uniformità estetica e funzionale dei beni e/o impianti esistenti;
 - c) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi;
 - d) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità;

- e) quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 40.000,00 (art. 125, comma 8 e 11 del Codice).

Art. 13 - Atti della procedura

1. L'affidamento deve essere preceduto dalla determinazione a contrattare, a norma dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 11, comma 2 del Codice. Per gli interventi di importo inferiore ad euro 40.000,00 con la determinazione a contrarre si dispone anche l'affidamento dell'intervento e l'assunzione dell'impegno di spesa.
2. Per le acquisizioni in economia deve essere richiesto il codice identificativo della gara (CIG) presso l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché il codice unico di progetto (CUP) presso il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, quando dovuti secondo le normative di riferimento. Tali codici devono essere riportati negli atti di gara, di affidamento e di liquidazione.
3. La lettera di invito deve essere inoltrata, qualora non si proceda con il mercato elettronico, preferibilmente via posta elettronica, contemporaneamente a tutti i soggetti invitati. Nel caso di intervento d'urgenza di cui all'articolo 18 o di lavori di somma urgenza di cui all'articolo 19, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.
4. La lettera d'invito dovrà prevedere un termine di presentazione delle offerte non inferiore a 10 (dieci) giorni, salvo specifiche ragioni d'urgenza.
5. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il Responsabile del Servizio predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d'onere ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.
6. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.
7. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il Responsabile del Servizio può redigere un modello per la presentazione dell'offerta e allegarlo alla lettera di invito.
8. L'offerta deve essere presentata in busta chiusa, entro il termine indicato sulla lettera d'invito, secondo le modalità idonee ad assicurare la par condicio.

Art. 14 - Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene mediante gara ufficiosa con sedute pubbliche, sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
 - a) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili.
 - b) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica, con

seduta pubblica anche per l'apertura delle offerte tecniche e seduta riservata per l'esame di merito delle stesse e la loro valutazione ai fini dell'attribuzione dei punteggi;

I soggetti affidatari devono comunque essere in possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 125, comma 12, del Codice e dell'art. 2 comma 8 del presente Regolamento.

2. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal Responsabile del Servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.
3. Quando si adotta il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di riferimento per la determinazione dei parametri di valutazione e ponderazione delle offerte variabili, a seconda della natura della prestazione, sono: prezzo, termine di esecuzione o consegna, qualità (certificazione), caratteristiche estetiche funzionali, valore o merito tecnico, servizio successivo alla vendita, assistenza tecnica oltre al costo di utilizzazione ed al rendimento per le sole forniture.
4. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si dovrà istituire ai fini dell'affidamento un'apposita commissione di gara formata oltre che dal Responsabile del Servizio, da due dipendenti dell'A.C. che siano competenti nella materia oggetto dell'affidamento.
5. Relativamente alle procedure di cottimo in esame non è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale, realizzandosi una gara meramente informale. Qualora talune offerte presentino un prezzo anormalmente basso rispetto alla prestazione o siano incongrue, il Responsabile del Servizio può chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, può rigettare l'offerta e aggiudicare al secondo miglior offerente.
6. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico. Qualora non vi siano controindicazioni la predetta verbalizzazione può essere fatta in via informale a margine del foglio dell'offerta dell'affidatario o a margine della scrittura contrattuale conclusiva.
7. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione; con la stessa determinazione è assunto l'impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza.
8. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario previa gara informale è soggetto ad avviso di post informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente (art. 173 per lavori e 331 comma 3 per servizi e forniture del Regolamento di esecuzione del Codice) e a comunicazione, secondo le norme di legge, nonchè all'Osservatorio presso l'AVCP e/o Osservatorio Regionale, qualora superiori a euro 40.000 e secondo le modalità stabilite dall'AVCP. Si devono ritenere applicabili le disposizioni di cui all' art. 23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e art. 1, comma 32 L. 6 novembre 2011 n. 190 oltre che gli obblighi ex art. 79 del Codice.

Art. 15 - Contratti aperti

1. Nel caso di contratti aperti di cui all'articolo 12, comma 3, lettera i), una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni

sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:

- a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;
- b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
- c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
- d) ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.

2. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il Responsabile del Servizio autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al valore inferiore tra:

- a) l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale;
- b) il limite finanziario massimo previsto dall'articolo 2 del presente regolamento.

3. In caso di forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerti, recanti il termine di validità degli stessi che costituisce vincolo per l'affidatario; nel corso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto, il Responsabile del Servizio procede a singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità.

4. Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva.

Delle condizioni di cui al presente articolo con la precisazione che si tratta di un contratto aperto deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

Art. 16 - Forma dei contratti

1. Per l'esecuzione dei lavori, affidamento di servizi o forniture in economia non si dà luogo a contratto quando la singola spesa non è superiore a € 10.000,00, IVA esclusa (diconsi euro diecimila), qualunque sia il sistema di esecuzione. In tal caso l'intervento si perfeziona con la sottoscrizione, da parte della ditta affidataria, dell'atto di aggiudicazione e/o scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio.

2. Per i lavori eseguiti con il sistema del cottimo fiduciario di importo netto pari o superiore a € 10.000,00, IVA esclusa, si procede alla stipula di contratti in forma di scrittura privata.

Tale contratto dovrà contenere:

- a) l'oggetto dei lavori, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
- b) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni con il relativo ammontare;
- c) i prezzi unitari per le opere, per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- d) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura della prestazione;
- e) le garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;

- f) il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
- g) le modalità di pagamento e di collaudo;
- h) gli obblighi e gli oneri a carico dell'appaltatore;
- l) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di aggiudicazione prescelto;
- m) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità da applicare in caso di ritardo ed il diritto per l'Ente di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista;
- n) eventuale piano di sicurezza previsto dall'art. 132 del Codice.

3. Le spese contrattuali e i diritti di segreteria fanno carico all'affidatario.

4. Il contratto può essere concluso previa verifica del possesso dei prescritti requisiti speciali e generali e ad avvenuta acquisizione della documentazione antimafia per importi pari o superiori a euro 150.000,00 (art. 83 D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159). La verifica del possesso dei requisiti speciali e generali va effettuata per tutti i contratti d'importo pari o superiore a € 40.000,00; per i contratti d'importo inferiore la verifica d'ufficio può essere effettuata solo a campione.

5. Al cottimo fiduciario è applicabile la clausola dello standstill ex art. 11, comma 10, del Codice. Per gli acquisti a mezzo mercato elettronico non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto (art. 11 comma 10-bis del Codice).

Art. 17 - Mezzi di tutela

- 1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in anno previa diffida.
- 2. Sono applicabili gli articoli 239 (Transazione) e 240 (Accordo Bonario) del Codice.

TITOLO IV DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 18 - Interventi d'urgenza

- 1. Nei casi in cui l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, si dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 175 del Regolamento di esecuzione del Codice. L'urgenza deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
- 2. Il verbale è redatto dal Responsabile del Servizio; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura finanziaria della spesa e di ordinazione.

3. Il verbale di cui al comma 2, può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.

Art. 19 - Lavori di somma urgenza

1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale e imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 18, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato, entro il limite di euro 40.000,00 o comunque entro l'importo indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
3. Dell'evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile dell'Area.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
5. Il tecnico di cui al comma 1 redige entro 10 (dieci) giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del servizio se diverso, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi. Nel caso in cui i fondi specificatamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, il riconoscimento della spesa dovrà essere effettuato dal Consiglio Comunale con le modalità e i tempi previsti dall'art. 191 del D.Lgs. 267/2000.
6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, il Responsabile del Servizio procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.
7. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 50 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

Art. 20 - Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco

1. Qualora gli interventi d'urgenza di cui all'articolo 18 o i lavori di somma urgenza di cui all'articolo 19 siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui agli articoli 10, 18 e 19, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.
2. Il Responsabile del Servizio provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.

Art. 21 - Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili

1. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti affidatari dei lavori in economia ai sensi degli articoli 5 e 14 del presente regolamento possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:
 - a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
 - b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
 - c) alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
 - d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun oggetto individuato come contraente non può superare:
 - a) nel caso di imprenditori agricoli singoli l'importo di euro 25.000,00;
 - b) nel caso di imprenditori agricoli in forma associata l'importo di euro 150.000,00.

Art. 22 - Disposizioni speciali per beni e servizi in convenzione

1. Qualora si tratti di affidare la prestazione di servizi o la fornitura di beni in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari ai sensi degli articoli 6, 7 e 14 del presente regolamento, possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata.
2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.
3. Con decorrenza 1° gennaio 2014 è consentita l'acquisizione in via diretta di beni e servizi tramite convenzione il cui valore complessivo sia pari o inferiore a euro 200.000 in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000 n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987 n. 49 e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381. Sono altresì ammesse le convenzioni siglate con le organizzazioni non governative per le acquisizioni di beni e servizi realizzate negli ambiti di attività previsti dalla legge 26 febbraio 1987 n. 49 e relativi

regolamenti di attuazione (art. 4 commi 7-8 D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135).

Art. 23 - Disposizioni speciali per i servizi di natura intellettuale e artistica

1. I servizi legali di cui all'allegato II.B, numero 21, al Codice, numero di riferimento CPC 861, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso per risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, sono affidati su base fiduciaria, per importi fino alla soglia di rilievo comunitario, qualora si tratti di incarico episodico legato a necessità contingente.
La scelta del legale per la difesa e la rappresentanza dell'Ente in sede giurisdizionale, adeguatamente motivata, avverrà su base fiduciaria.
2. In deroga alla competenza di cui all'articolo 10, qualora i servizi di cui al comma 1 riguardino atti o comportamenti di organi collegiali o di soggetti politici dell'amministrazione, l'incarico è affidato con provvedimento della Giunta Comunale.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:
 - a) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
 - b) di consulente tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
 - c) prestazioni notarili;
 - d) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
 - e) altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.
4. Anche per le attività di natura artistica, l'incarico, adeguatamente motivato, avverrà su base fiduciaria.
5. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; nei casi di cui ai commi 1 e 3, lettere a), b) ed e), il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.
6. Sono esclusi dal presente Regolamento gli incarichi di consulenza dell'art. 7 del D.Lgs n. 165/2001.

Art. 24 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici

Premesso che:

- Le prestazioni relative ai servizi tecnici sono di norma effettuate dal personale tecnico delle amministrazioni.
- Nei casi di motivata necessità, (carenza di organico di personale tecnico, difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei lavori o a svolgere le funzioni di istituto, per lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, per lavori che richiedono la necessità di predisporre progetti integrali che richiedono una pluralità di competenze,

ecc.) l'ente può ricorrere a qualificati soggetti esterni per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali e statutari.

- L'avvio della procedura per il conferimento di ogni incarico esterno deve essere preceduto da attestazione espressa del Responsabile del Servizio, in merito alla sussistenza dei sopra citati presupposti obbligatori per il ricorso a professionalità esterne.

1. Per servizi tecnici si intendono:

- a) servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
- b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
- c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
- d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la topografia, la documentazione catastale ecc.);
- e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
- f) le prestazioni connesse ai servizi di cui alla lettera e) (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la topografia, l'aerofotogrammetria, la documentazione catastale ecc.);
- g) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.

2. Ai sensi del combinato disposto degli art. 91, comma 2, e 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a euro 40.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto, individuato dal Responsabile del Servizio.

3. I servizi tecnici di cui al comma 1, di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore ad euro 100.000,00 sono affidati, anche senza procedura concorsuale e anche mediante procedura negoziata con le modalità indicate nel presente Regolamento e in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:

- a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare; con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;
- b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
 - presenza di giovani professionisti;

- condizioni favorevoli per il Comune desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
 - ribasso sul prezzo posto a base delle procedura a titolo di corrispettivo o, in alternativa, ribasso sullo stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del corrispettivo) applicabile ad una griglia di inadempimenti o inconvenienti che possono verificarsi nel corso dell'incarico, imputabili all'affidatario;
 - qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nelle lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
 - tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
 - conoscenza della materia oggetto dell'incarico effettuata sulla base di prova scritta, prova orale o test standardizzati;
 - rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne al Comune o ad altre risorse messe a disposizione dal Comune;
 - sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione ai sensi della lettera a); in caso di sorteggio trovano applicazione i criteri minimi di rotazione di cui ai comma 4 e 5 in relazione alle prestazioni oggetto di incarico.
4. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un servizio tecnico di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) qualora:
- a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro;
 - b) non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza;
 - c) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un 20 intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.
5. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un servizio tecnico di cui al comma 1, lettere e) ed f) di importo inferiore a euro 100.000,00 qualora un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.
6. Il Responsabile del Servizio può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
7. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a euro 100.000,00 sono disciplinati dall'articolo 91 del Codice e dall'art. 261 del Regolamento di esecuzione del Codice.
8. I servizi di cui al comma 1, lettere e) ed f) di importo pari o superiore a euro 100.000,00 sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del Codice.
9. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

TITOLO V

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 25 - Interventi affidati in economia per cottimo

1. I lavori affidati per cottimo sono eseguiti e liquidati, come segue:
 - a) mediante la somministrazione dei materiali e delle opere, nonché la prestazione della manodopera;
 - b) mediante l'esecuzione dei lavori con un prezzo a corpo o con dei prezzi a misura, preventivamente stabiliti tra le parti, e risultanti dai buoni d'ordine o dagli ordini di servizio, sottoscritti dall'ordinante;
 - c) in forma mista tra quanto previsto alla lettera a) e quanto previsto alla lettera b), anche con riferimento a prezziari o listini individuati preventivamente.
2. Alla direzione e alla sorveglianza dei lavori in economia provvedono i settori rispettivamente competenti con il proprio personale.
3. E' ammesso il ricorso a professionisti esterni per gli interventi in economia da realizzare nel contesto di opere pubbliche.

Art. 26 - Revisione prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, codice civile.
2. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art.27 - Contabilizzazione e liquidazione di lavori in amministrazione diretta

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del Responsabile del Servizio, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
 - a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
 - b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

Art. 28 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del Responsabile del Servizio o, se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
 - a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto;

- b) periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto;
 - c) sulla base dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.
2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo il collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.
3. Per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 euro, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del Direttore dei lavori. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti come previsto dall'art. 210 del D.P.R. 207/2010. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del Direttore dei lavori sulle fatture di spesa. La liquidazione delle stesse verrà disposta previa verifica da parte del Responsabile del servizio.
4. Per importi pari o superiori a € 40.000,00 o nel caso in cui non si proceda con la contabilità semplificata di cui ai commi 1, il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:
- a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
 - b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
 - c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
 - d) dall'individuazione del soggetto esecutore;
 - e) dai verbali di sospensione e ripresa;
 - f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
 - g) dall'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
 - h) dei pagamenti già effettuati;
 - i) delle eventuali riserve dell'impresa;
 - j) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.
5. La liquidazione è subordinata all'accertamento della regolarità contributiva attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
6. Il Responsabile del servizio ed il Responsabile della ragioneria, prima di effettuare pagamenti per importi superiori a € 10.000,00=, hanno l'obbligo di verificare la morosità del beneficiario rispetto al pagamento di cartelle esattoriali, per un ammontare complessivo almeno pari a tale importo, sospendendo il pagamento nel caso in cui tale morosità venga accertata, ai sensi dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 introdotto dall'art. 2 del D.L. n. 262/2006 convertito con legge 24/11/2006, n. 286 e legge 222/2007.

Art. 29 - Lavori non contemplati nel contratto, perizie di variante suppletive

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessita di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per l'esecuzione di lavori pubblici

TITOLO VI

DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 30 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

1. Le forniture ed i servizi sono richiesti dal Responsabile del Servizio mediante ordine scritto.
2. L'ordinazione deve contenere:
 - a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
 - b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
 - c) i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione intervento ecc.);
 - d) ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Il responsabile di Servizio verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla quantità ed ai prezzi applicati.
4. La liquidazione è effettuata, in ogni caso, dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, entro trenta giorni dall'accertamento della regolare esecuzione o dal collaudo. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con la verifica di conformità emessa dal Responsabile del Servizio ovvero con l'apposizione del visto sulle fatture di spesa.
5. La liquidazione è subordinata all'accertamento della regolarità contributiva attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
6. Il Responsabile del servizio ed il Responsabile della ragioneria, prima di effettuare pagamenti per importi superiori a € 10.000,00=, hanno l'obbligo di verificare la morosità del beneficiario rispetto al pagamento di cartelle esattoriali, per un ammontare complessivo almeno pari a tale importo, sospendendo il pagamento nel caso in cui tale morosità venga accertata, ai sensi dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 introdotto dall'art. 2 del D.L. n. 262/2006 convertito con legge 24/11/2006, n. 286 e legge 222/2007, e secondo le modalità di cui al Regolamento approvato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 (pubb.G.U. N. 63 del 14.3.2008).

Art. 31 - Procedure contabili

1. Al pagamento delle spese in economia si può provvedere anche mediante aperture di credito o mandati di pagamento emessi a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del R.D. n. 2440/1923, e dell'articolo 191, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000.

2. Nei casi di cui al comma 1 i responsabili titolari delle aperture di credito o dei mandati di pagamento hanno l'obbligo di rendicontazione all'ultimazione di ciascun intervento e, in ogni caso, almeno mensile per interventi che si protraggono per più di trenta giorni.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 - Inadempimenti

1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stato affidato l'intervento in economia, l'amministrazione comunale, dopo formale diffida o messa in mora mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno del medesimo.

Art. 33 - Garanzie

1. Le ditte incaricate dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia sono, di norma, esonerate dalla costituzione della garanzia fidejussoria a fronte degli obblighi da assumere con la stipula del contratto di cottimo fiduciario.
2. Il Responsabile del servizio interessato può comunque introdurre, a suo insindacabile giudizio, in rapporto alla natura ed alla peculiarità delle prestazioni, l'obbligo di costituire la garanzia fidejussoria quando i lavori, le forniture e i servizi da affidare sono superiori all'importo di € 40.000,00.

Art. 34 - Adeguamento prezzi

1. Nei contratti relativi a servizi o forniture, ad esecuzione periodica o continuativa, sarà inserita una clausola di revisione periodica del prezzo sulla base dei costi standardizzati determinati annualmente dall'Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Lombardia, ovvero dell'indice Istat delle famiglie degli impiegati e operai (FOI).

Art. 35 - Abrogazione di norme preesistenti

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto od incompatibili con quelle del presente Regolamento

Art. 36 - Rinvio

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di legge statali o regionali che dispongano con efficacia generale in modo diverso da quanto previsto nel regolamento medesimo.

2. In tali casi, in attesa di aggiornamento formale del regolamento si applica la normativa sovraordinata. In particolare, si applicano automaticamente le variazioni normative alle procedure ed ai limiti di importo stabiliti dal Codice.
3. Per quanto non disciplinato con il presente regolamento si rimanda al Codice ed al relativo Regolamento di esecuzione.

Art . 37 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno in cui diventa esecutiva la delibera che lo approva (art. 81, comma 3 dello Statuto Comunale).
2. Il presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Comune nei modi e tempi previsti dal D.Lgs. 33/2013.
3. Copia del Regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'Ente presso l'Ufficio Segreteria, che lo metterà a disposizione per la consultazione da parte degli eventuali richiedenti.
4. Di esso dovrà essere sempre fatto espresso richiamo negli atti.